

# **REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA AI SENSI DELL'ART.216 C.12 DEL D.LGS. 50/2016.**

## **INDICE**

### **ART. 1 – PREMESSA E QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO**

### **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **ART. 3 – SEGGIO DI GARA – NOMINA E FUNZIONI**

### **ART. 4 – COMMISSIONI GIUDICATRICI**

### **ART. 5 – CRITERI E MODALITA' PER LA SELEZIONE DEI COMMISSARI**

### **ART. 6 – DECORRENZA, VALIDITA' E REGIME TRANSITORIO**

## **ART. 1 PREMESSA E QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO**

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, le funzioni, i requisiti e le modalità di scelta dei commissari ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di servizi e forniture e delle concessioni.
2. Fine del presente regolamento è quello di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.
3. Il presente regolamento è predisposto ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 in forza del quale "fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente e ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante";
4. È rimessa alla facoltà di ogni dirigente la nomina di una commissione di gara anche nel caso in cui si debba aggiudicare l'appalto al minor prezzo. Nel caso di specie dovranno essere eseguite ed applicate le regole del presente regolamento in quanto compatibili.

## **ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli appalti di servizi e forniture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (di seguito Azienda) quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. 50/2016 o, successivamente, qualora per qualsiasi motivo non fossero applicabili tali norme.
2. L'ambito di applicazione del presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 77, co. 3, del d.lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:
  - in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici;
  - in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione;
3. Le disposizioni previste per la nomina del seggio di gara sono utilizzate nel caso di procedure di gara al prezzo più basso.
4. Fermo restando che, ai sensi della vigente normativa, la commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte sia dal punto di vista sia tecnico che economico, la stazione appaltante può incaricare la medesima anche della verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara. In via ordinaria, tuttavia, il compito di verifica della documentazione amministrativa spetta ad un seggio di gara.
5. Considerato l'obbligo di procedere all'espletamento delle procedure di gara in modalità telematica, la commissione giudicatrice può lavorare con riunioni in modalità virtuale. In

tale caso sarà garantito il rispetto delle disposizioni normative in tema di sicurezza e di tutela dei dati personali.

### **ART. 3 – SEGGIO DI GARA – NOMINA E FUNZIONI**

1. La fase di ammissione degli offerenti è di competenza di un organo amministrativo (seggio di gara o RUP), individuato dal Dirigente competente all'espletamento della procedura di gara.
2. Il Seggio di gara è composto dal RUP o da un funzionario di fascia D e da due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. I componenti del Seggio di gara sono scelti fra il personale dell'Azienda.
3. Per la costituzione del seggio di gara non è necessaria una nomina formale, derivando, la sua composizione, dalla struttura organizzativa dell'Azienda.
4. Al seggio di gara sono affidate le seguenti attività:
  - esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara;
  - apertura e lettura delle offerte economiche;
  - creazione della graduatoria dei partecipanti.

### **ART.4 COMMISSIONI GIUDICATRICI**

1. La commissione giudicatrice è costituita preferibilmente da personale interno dell'Azienda. Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate, si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate nel successivo art. 5.11.
2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento e pertanto dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente, scelto tra il personale dirigente dell'Azienda, o in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.
3. I commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Tale incompatibilità permane anche nel caso in cui lo stesso soggetto sia al contempo anche il RUP.
4. Ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è richiesta l'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di astensione. Il Presidente ed i commissari devono pertanto sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dei commi 4, 5, 6 dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001, nonché secondo quanto previsto dal piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'Azienda.
5. Non possono far parte delle commissioni giudicatrici, neppure come segretari, i soggetti che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti indicati nelle linee guida ANAC n. 5 approvate con delibera n. 4/2018;
6. Per ogni commissione è nominato altresì un segretario. In tema di incompatibilità e astensione, ai segretari delle commissioni si applicano l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, l'articolo 42 del D. Lgs 50/2016 nonché l'articolo 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62.
7. La commissione è di supporto al RUP, ove richiesta, relativamente alla verifica sulle offerte anormalmente basse.
8. Ai fini della prevenzione della corruzione il presidente della commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'Autorità e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla

Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara. Allo stesso modo è fatto obbligo ai componenti della Commissione ed ai segretari di effettuare le debite segnalazioni anche ai soggetti responsabili della Prevenzione della Anticorruzione presenti presso l'Azienda.

9. La commissione giudicatrice è competente all'esame e alla valutazione delle offerte tecnico economiche. Essa svolge la propria attività in seduta pubblica per la verifica inventariale della documentazione tecnica pervenuta; in sedute riservate relative all'esame di merito della documentazione tecnica e di gestione del relativo processo fino all'ammissione/esclusione dell'offerta alla fase successiva, con espressione del giudizio relativamente alle offerte valide; in seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e di verifica della loro regolarità dal punto di vista formale; eventuali sedute riservate relative alle valutazioni sulla congruità delle offerte, ove ciò venga richiesto dal RUP.

#### **ART. 5 CRITERI E MODALITA' PER LA SELEZIONE DEI COMMISSARI**

1. La commissione giudicatrice è nominata con Determinazione del Direttore dell'Area che svolge il procedimento di gara. Nella determinazione deve essere indicato se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni ovvero se sia necessario rivolgersi a personale esterno all'amministrazione.
2. L'individuazione e la nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Il provvedimento di nomina della commissione conferisce anche l'incarico di Presidente e nomina il segretario, che è individuato di norma tra il personale appartenente alle categorie D e C, qualora tale ruolo non sia svolto direttamente da uno dei componenti della commissione giudicatrice, e che non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice.
3. I commissari sono selezionati, di norma, tra i dirigenti e i dipendenti del Comparto delle categorie C e D, purché aventi adeguata professionalità ed esperienza nel settore cui si riferisce la gara. L'esperienza va valutata in relazione all'ambito organizzativo di appartenenza o al titolo di studio e/o titoli professionali posseduti o per la pregressa esperienza lavorativa sia all'interno che all'esterno dell'Azienda. A comprova della specifica esperienza, al provvedimento di nomina deve essere allegato il curriculum del dipendente selezionato.
4. La scelta dei componenti avviene mediante sorteggio, svolto in seduta pubblica, previa comunicazione sul portale Mepa ed Empulia, alla presenza del Direttore di Area e/o suo delegato e di due testimoni. Il Presidente della Commissione è il primo sorteggiato scelto tra il personale dirigente. I sorteggiati, al momento dell'accettazione dell'incarico, devono pronunciarsi in merito all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione.
5. La stazione appaltante comunica a questi ultimi l'oggetto della gara, il nominativo delle imprese ammesse e la data per l'accettazione dell'incarico, in modo da mettere in condizione il candidato di poter valutare l'esistenza di cause di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico.
6. La selezione dei componenti della commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione, ove possibile. A tal fine il dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico, relativamente ad una nuova procedura di gara, immediatamente successiva alla precedente nomina, volta all'affido di contratto avente medesimo oggetto, o quelli già nominati esperti per 2 commissioni di gara nel corso dell'anno salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Azienda avente la specifica esperienza.
7. Inoltre, il dipendente individuato quale commissario di gara non può ricoprire analogo incarico per più di due edizioni consecutive della stessa gara, salvo casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale

- dell'Azienda e/o in ipotesi di assoluta indisponibilità di risorse adeguate, al fine di contemperare esigenze di contenimento dei tempi e dei costi. In ogni caso, per ciascuna gara, la Commissione deve variare dei 2/3 dei membri rispetto alla precedente edizione, salvo l'ipotesi di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale dell'Azienda e/o in ipotesi di assoluta indisponibilità di risorse adeguate.
8. Il provvedimento di nomina, adeguatamente motivato, deve evidenziare le circostanze di deroga sopra richiamate.
  9. La partecipazione dei dipendenti alle commissioni di gara è obbligatoria. I membri delle commissioni giudicatrici ed il segretario devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa in vigore e del Codice di comportamento vigente. Devono altresì mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.
  10. La nomina dei commissari di gara interni è a titolo gratuito.
  11. Possono essere nominati come componenti della commissione diversi dal Presidente, membri esterni all'amministrazione nei seguenti casi:
    - accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ovvero esse non siano presenti in numero adeguato;
    - assenza di esperti per lo svolgimento di specifiche valutazioni nella materia oggetto del contratto;
    - per ragioni attinenti l'elevata complessità tecnica delle valutazioni o altri motivi di opportunità tecnica;
    - quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissari essendo incompatibili;
    - nei casi di gare regionali in Unione Temporanea di Acquisto su delega;
  12. L'individuazione dei commissari esterni, in possesso di adeguate professionalità, avverrà mediante sorteggio tra una rosa di candidati, formata a seguito di elenchi forniti dalle Amministrazioni aggiudicatrici, dagli Ordini Professionali, dalle Università, su richiesta della Stazione appaltante per la singola gara, all'interno delle seguenti categorie:
    - dirigenti/funzionari appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici con comprovata esperienza nel settore oggetto della singola gara;
    - professionisti con almeno cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, con esperienza comprovata sulla base del curriculum professionale nella disciplina oggetto della procedura di gara da aggiudicare;
    - professori universitari con esperienza comprovata sulla base del curriculum professionale nella disciplina oggetto della procedura di gara da aggiudicare;
  13. Qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad ordini o non presenti negli organici di ruolo delle Università, mediante indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.
  14. Qualora il ricorso alle procedure di cui al precedente comma non sia possibile per motivate ragioni da riportare negli atti di nomina della Commissione, i commissari saranno scelti sulla base di un elenco costituito, volta per volta, mediante avviso pubblico, qualora il numero delle candidature lo consenta tra i medesimo soggetti di cui al precedente comma
  15. L'avviso dovrà essere pubblicato sul portale dell'Azienda e deve esserne data massima pubblicità anche mediante invio agli ordini professionali o alle Facoltà universitarie in relazione all'oggetto dell'affidamento.
  16. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione. In caso di impedimento di uno o più candidati designati,

- ovvero in presenza di una causa ostativa sarà, individuato un sostituto nel rispetto dei criteri precedentemente individuati per la selezione dei commissari di gara.
17. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso qualora dovuto. In tal caso, ai componenti verrà erogato un compenso, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e smi, secondo i parametri di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 12/02/2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 88 del 16/04/2018.
  18. Nessun onere deriva per la finanza pubblica dall'applicazione del presente Regolamento, salvo per l'ipotesi di ricorso a commissari esterni, come sopra specificato.
  19. Il provvedimento di nomina deve essere pubblicato, insieme ai curriculum dei componenti, sul sito web dell'Azienda, sezione Amministrazione Trasparente, come disposto dal D.Lg. 50/2016. La pubblicazione deve essere tempestiva e, in ogni caso, precedente o contestuale all'avvio dei lavori della commissione stessa.

#### **ART. 6 DECORRENZA, VALIDITA' E REGIME TRANSITORIO**

La decorrenza del presente regolamento è fissata a partire dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvare. Il presente regolamento avrà validità, ai sensi dell'art.216 c.12 del D.lgs. 50/2016, fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del d.l. 50/16 con riferimento agli appalti per i quali, a quella data, non è stata ancora nominata la commissione esaminatrice.